

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

---

**Iniziativa popolare federale  
„per una durata ridotta del lavoro“**

**Esame preliminare**

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per una durata ridotta del lavoro“, presentata il 20 aprile 1998; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>2</sup> sui diritti politici,

*decide:*

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per una durata ridotta del lavoro“, presentata il 20 aprile 1998, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP<sup>3</sup>) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP<sup>3</sup>) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

---

1 RS 161.1; RU 1997 753

2 RS 161.11; RU 1997 761

3 RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Brunner	Christiane	Avenue Krieg	34	1208	Genève
2.	Pedrina	Vasco	Sihlamtstrasse	8	8002	Zürich
3.	Koch	Ursula	Predigerplatz	2	8001	Zürich
4.	Leuenberger	Ernst	Käppelhofstrasse	4	4500	Solothurn
5.	Carobbio	Marina	via Tamporiva		6533	Lumino
6.	Chiffelle	Pierre	Madeleine	15	1800	Vevey
7.	Fässler	Hildegard	Tulpenweg	7	9472	Grabs
8.	Gasser	Edith	Mittlerhusweg	25	6010	Kriens
9.	Küng	Zita	Schöneeggstrasse	24	8004	Zürich
10.	Rennwald	Jean-Claude	Rue de la Quère	17	2830	Courrendlin
11.	Roth-Bernasconi	Maria	chemin des Fauvettes	20	1212	Grand-Lancy
12.	Ruchti	Hans Ueli	Erlenauweg	8 b	3110	Münsingen
13.	Schäppi	Hans	Wollbacherstrasse	1	4058	Basel
14.	Schera	Giordano	Via dei Larici	13	6833	Vacallo
15.	Schüepf	Doris	Stationsstrasse	39	8003	Zürich

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „per una durata ridotta del lavoro“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Unione sindacale svizzera USS, Segreteria: Signora Christine Luchsinger, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 5 maggio 1998.

21 aprile 1998

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA  
Il cancelliere della Confederazione,

François Couchepin

**Iniziativa popolare federale  
„per una durata ridotta del lavoro“**

---

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 34a (nuovo)*

<sup>1</sup>La durata massima del lavoro annuo salariato è di 1872 ore; da questa durata sono dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge.

<sup>2</sup>Annualmente sono ammesse al massimo 100 ore di lavoro straordinario, con obbligo di retribuzione supplementare. Il lavoro straordinario è compensato di regola mediante tempo libero. Può essere compensato anche l'anno successivo.

<sup>3</sup>La durata massima della settimana lavorativa, lavoro straordinario incluso, è di 48 ore. Non può essere superata. In ogni rapporto di lavoro va stabilita una durata normale del lavoro.

<sup>4</sup>Le persone che lavorano a tempo parziale non vanno discriminate. Ciò vale in particolare per la loro assunzione, l'attribuzione dei compiti, le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento, le promozioni, il licenziamento e le assicurazioni sociali, inclusa la previdenza professionale.

II

Le *disposizioni transitorie della Costituzione federale* sono completate come segue:

*Art. 24 (nuovo)*

<sup>1</sup>Nel primo anno successivo all'accettazione dell'iniziativa, la durata massima del lavoro annuo è ridotta a 2184 ore, dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge. In seguito, tale durata è ulteriormente ridotta di 52 ore annue, fino a raggiungere 1872 ore. La durata delle occupazioni a tempo parziale è ridotta pro rata o il salario orario aumentato proporzionalmente.

<sup>2</sup>Le riduzioni della durata del lavoro risultanti dalle presenti disposizioni non comportano riduzioni di stipendio per i lavoratori il cui salario lordo non supera di una volta e mezzo la media dei salari versati in Svizzera.

<sup>3</sup>La Confederazione accorda un sostegno finanziario temporaneo alle imprese che riducono del 10 per cento o più la durata annua del lavoro e si impegnano contrattualmente con la Confederazione e con le competenti organizzazioni dei lavoratori a creare nuovi posti di lavoro o a mantenere quelli esistenti.

**Iniziativa popolare federale  
„per un'imposta sugli utili da capitale“**

**Esame preliminare**

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per un'imposta sugli utili da capitale“, presentata il 20 aprile 1998; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978<sup>2</sup> sui diritti politici,

*decide:*

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per un'imposta sugli utili da capitale“, presentata il 20 aprile 1998, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP<sup>3</sup>) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP<sup>3</sup>) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

---

1 RS 161.1; RU 1997 753

2 RS 161.11; RU 1997 761

3 RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1.	Brunner	Christiane	Avenue Krieg	34	1208	Genève
2.	Pedrina	Vasco	Sihlamtstrasse	8	8002	Zürich
3.	Koch	Ursula	Predigerplatz	2	8001	Zürich
4.	Leuenberger	Ernst	Käppelhofstrasse	4	4500	Solothurn
5.	Schüepp	Doris	Stationsstrasse	39	8003	Zürich
6.	Tirefort	Christian	Avenue du Lignon	42	1219	Genève
7.	Schera	Giordano	Via dei Larici	13	6833	Vacallo
8.	Jans	Armin	Aegeristrasse	60	6300	Zug
9.	Strahm	Rudolf	Aspiwaldweg	25	3037	Herren- schwanden
10.	Rechsteiner	Rudolf	Gasstrasse	65	4056	Basel

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „per un'imposta sugli utili da capitale“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Unione sindacale svizzera USS, Segreteria: Signore Serge Gaillard, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 5 maggio 1998.

21 aprile 1998

CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA  
Il cancelliere della Confederazione,

François Couchepin

**Iniziativa popolare federale**  
**„per un'imposta sugli utili da capitale”**

---

L'iniziativa popolare ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 41<sup>ter</sup> cpv. 1<sup>ter</sup> (nuovo) e cpv. 5<sup>bis</sup> (nuovo)*

1<sup>ter</sup>La Confederazione riscuote un'imposta speciale sugli utili da capitale realizzati sui beni mobili che non sono assoggettati all'imposta federale diretta.

5<sup>bis</sup>Per l'imposta sugli utili da capitale di cui al capoverso 1<sup>ter</sup> vale quanto segue:

- a. Gli utili da capitale sono imposti secondo un'aliquota unica e proporzionale del 20 per cento almeno.
- b. Le perdite di capitale possono essere dedotte dagli utili da capitale nell'anno fiscale e al massimo durante i due anni successivi.
- c. La legislazione non sottopone all'imposizione gli utili di poco conto. Essa può inoltre prevedere che l'imposta sia riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. A garanzia dell'imposta, può essere introdotto il prelievo alla fonte.



II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

*Art. 8quater (nuovo)*

<sup>1</sup>Se entro tre anni dall'approvazione dell'articolo costituzionale concernente l'imposta sugli utili da capitale di cui all'articolo 41<sup>ter</sup> capoverso 1<sup>ter</sup> e capoverso 5<sup>bis</sup> non è entrata in vigore una legge di esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

<sup>2</sup>Ciò facendo, osserva i principi seguenti:

- a. Soggiacciono all'imposta gli utili da capitale, in particolare sulle divise, i titoli e le partecipazioni, compresi gli utili sulle opzioni, le operazioni a termine e altri strumenti d'investimento derivati, nonché sulle parti di fondi d'investimento.
- b. Soggiace all'imposta chi ha il proprio domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Chi non è assoggettato all'obbligo di contribuzione conformemente all'articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>1)</sup> sull'imposta federale diretta, è parimenti esente dall'imposta sugli utili da capitale.
- c. L'aliquota d'imposta è del 25 per cento.
- d. Ogni anno, i primi 5'000 franchi di utili da capitale sono esenti da imposta per ogni contribuente.
- e. A garanzia dell'imposta, il Consiglio federale può, nella misura del possibile, riscuotere alla fonte l'imposta sugli utili da capitale.

<sup>3</sup>Per consentire la sistemazione della successione familiare in piccole e medie imprese il Consiglio federale può prevedere termini di pagamento pluriennali.

---

1) RS 642.11

<sup>4</sup>Il Consiglio federale emana inoltre le norme necessarie per la riscossione dell'imposta, segnatamente in materia di responsabilità, procedura, assistenza amministrativa e giudiziaria, rimedi giuridici, scadenza, prescrizione e norme penali. Può prevedere multe fino al quintuplo dell'ammontare dell'imposta sottratta e la detenzione fino a tre anni. Si applicano le stesse pene ai mediatori professionali di titoli che non ottemperano ai propri obblighi fiscali.

# Ammissione alla verifica per strumenti di misura di quantità di gas

del 5 maggio 1998

---

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3084 Wabern.

*Fabbricante:* Sulzer-Burckhardt, Winterthur (CH)



Stazione di misura per gas naturale a alta pressione

Tipo: Sulzer NGV-Distributore stradale

Fabbricante del contatore diretto di massa secondo il principio della forza di Coriolis:

Flowtec AG, Reinach (CH)

Fabbricante del calcolatore elettronico:

Gibarco GmbH, Hamburg (D)

Portata minima: 0.3 kg/min

Portata massima: 30 kg/min

Erogazione minima: 0.2 kg

5 maggio 1998

Ufficio federale di metrologia:  
Il direttore, Schwitz

0457

# Ammissione alla verifica di correttori di pressione e di temperatura per strumenti di misura e di quantità di gas

del 5 maggio 1998

---

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notificazione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3084 Wabern.

*Fabbricante:* Elster Produktion GmbH, Mainz-Kastel (D)



Correttore termomanometrico elettronico per contatori di gas  
Tipo EK-90

Calcolatore

Tipo EK-90

Gamma di utilizzazione di temperatura:  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+50^{\circ}\text{C}$

Sonda di temperatura

Tipo Pt 500

Gamma di utilizzazione di temperatura:  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$

Trasmettitore di pressione

Tipo PDCR 900

Gamma di utilizzazione di temperatura:  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+40^{\circ}\text{C}$

Gamma di utilizzazione di pressione: 0.8 bar a 10 bar ass.

Il calcolatore con il trasmettitore di pressione e la sonda di temperatura costituiscono il correttore termomanometrico elettronico. Questi tre elementi formano un complesso e sono verificati come un apparecchio unico.

5 maggio 1998

Ufficio federale di metrologia:

Il direttore, Schwitz



# Autorizzazione militare di costruzione nella procedura ordinaria d'autorizzazione secondo gli articoli 8-19 OAMC<sup>1</sup>

del 5 maggio 1998

---

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport  
come autorità concedente,*

nel caso della domanda di costruzione del 20 giugno 1997 da parte dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT), Sezione delle costruzioni, 3003 Berna e dell'Ufficio federale delle costruzioni (UFC), Circondario 2, 6901 Lugano concernente la Piazza d'armi di Sala Capriasca, nuova baracca deposito e nuova tettoia per la raccolta di rifiuti,

I

*constata:*

1. L'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT), Sezione delle costruzioni, il 7 ottobre 1996 ha sottoposto all'autorità concedente il progetto "Nuova baracca deposito e nuova tettoia per la raccolta di rifiuti", sulla piazza d'armi di Sala Capriasca, Cantone Ticino, per l'esecuzione di una procedura d'autorizzazione militare di costruzione.
2. Con decisione del 12 febbraio 1997 l'autorità concedente ha ordinato l'esecuzione di una procedura ordinaria d'autorizzazione.
3. Il 20 giugno 1997 l'UFIFT ha presentato il progetto di costruzione con la documentazione necessaria.
4. Il progetto prevede la realizzazione di uno zoccolo con una soletta in calcestruzzo armato lungo il lato sud della piazza asfaltata antistante la caserma, sul quale verrà posata una baracca militare recuperata a Sonogno (dim. 2.65 m x 7.65 m). La baracca ha le pareti in calcestruzzo prefabbricato e il tetto a due falde in legno. Essa servirà per immagazzinare materiale ad uso delle truppe sanitarie.  
Inoltre è prevista la costruzione di una tettoia per il deposito dei contenitori per la raccolta separata dei rifiuti, in sostituzione di quella rimossa per far posto alla posa della baracca recuperata a Sonogno. La tettoia sarà realizzata completamente in calcestruzzo armato a vista e ubicata a fianco del lato ovest della caserma.
5. In seguito l'autorità concedente ha avviato la procedura di consultazione presso le autorità cantonali, comunali e federali interessate ordinando il deposito ufficiale (dall'8 luglio al 7 agosto 1997) del progetto. Entro il termine stabilito non è stata presentata alcuna opposizione.
6. Con lettera dell'8 settembre 1997, il Cantone del Ticino ha trasmesso all'autorità concedente il suo parere, insieme a quello del Comune di Sala Capriasca. Il

<sup>1</sup> Ordinanza concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari del 25 settembre 1995; RS 510.51

23 marzo 1998, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha inviato il suo parere all'autorità concedente.

## II

*considera:*

### **A. Esame formale**

#### *1. Competenza materiale*

Giusta l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) l'autorità deve esaminare d'ufficio la sua competenza.

In virtù dell'articolo 126 capoverso 1 della legge militare (LM, RS 510.10) le costruzioni e gli impianti militari che servono interamente o prevalentemente alla difesa nazionale possono essere edificati, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. La procedura relativa è regolata nell'ordinanza concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (OAMC, RS 510.51)

L'autorità concedente è il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS); stabilisce la procedura, coordina le indagini conoscitive e le consultazioni necessarie e rilascia l'autorizzazione (art. 3 OAMC). All'interno del Dipartimento, detta funzione è esercitata dalla Segreteria generale.

Gli impianti pianificati si trovano all'interno del perimetro della piazza d'armi e servono al suo regolare esercizio. Pertanto concernono la difesa nazionale e la loro edificazione costituisce un elemento rilevante ai fini dell'obbligo d'autorizzazione militare.

Di conseguenza il DDPS si ritiene competente per la disposizione e l'esecuzione della procedura d'autorizzazione di costruzione.

#### *2. Procedura applicabile*

Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 8 OAMC, l'autorità concedente deve decidere circa l'obbligo d'autorizzazione militare di costruzione, la procedura applicabile, la necessità di un esame dell'impatto sull'ambiente e altri esami necessari.

- a. Dall'esame risulta che il progetto di costruzione, necessario al normale esercizio della piazza d'armi, sottostà al campo di applicazione della procedura d'autorizzazione di costruzione militare (art. 1 cpv. 2 lett. d OAMC).
- b. Il presente progetto di costruzione è stato sottoposto alla procedura d'autorizzazione ordinaria, essendo la procedura d'autorizzazione semplificata applicata soltanto nel caso di costruzioni e di impianti che non comportano modifiche rilevanti della situazione esistente, segnatamente in relazione alla pianificazione del territorio, all'ambiente, all'aspetto esterno e all'esercizio, che non ledono gli interessi di terzi e che non sono soggetti a un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) giusta l'articolo 9 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) (art. 4 cpv. 2 OAMC).

- c. Secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, RS 814.011), la costruzione di un nuovo impianto è sottoposta all'esame dell'impatto sull'ambiente, se nella fattispecie si tratta di un tipo d'impianto, rilevante per l'OEIA, figurante nell'appendice. La modificazione di un impianto esistente è sottoposta all'obbligo d'esame sull'impatto ambientale se la modificazione prevista concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali (art. 2 cpv. 1 lett. a OEIA). Il progetto concerne infatti la modificazione di un impianto esistente del tipo n. 50.1 menzionato nell'appendice all'OEIA. Considerata l'intera piazza d'armi, non si tratta di una modifica sostanziale della situazione esistente. L'esecuzione di un esame d'impatto sull'ambiente non è dunque stato necessario.

## **B. Esame materiale**

### *1. Contenuto dell'esame*

L'esecuzione della procedura militare d'autorizzazione di costruzione dovrebbe permettere all'autorità concedente di chiarire se il presente progetto di costruzione è conforme alla legislazione applicabile, in particolare se vengono rispettate anche le esigenze della protezione dell'ambiente, della natura e della bellezze naturali nonché della pianificazione del territorio.

L'autorità concedente deve inoltre assicurare la salvaguardia degli interessi legittimi di chi è coinvolto nel progetto.

### *2. Opposizioni*

Durante il termine indicato dall'8 luglio al 7 agosto 1997 non sono state fatte opposizioni.

### *3. Pareri di Cantone e Comune*

Il Municipio di Sala Capriasca ha rilasciato il proprio preavviso favorevole al progetto (presa di posizione dell'8 settembre 1997).

Nel suo scritto dell'8 settembre 1997, il Dipartimento del territorio, Sezione pianificazione urbanistica del Cantone Ticino, esprime parere favorevole al progetto. I competenti Uffici cantonali non hanno formulato osservazioni particolari.

### *4. Parere dell'autorità federale*

Nel suo parere del 23 marzo 1998 l'UFARP non formula osservazioni a proposito del progetto, ciò unicamente però a condizione che:

- il progetto non coinvolga la foresta nel senso del diritto;
- nessuna zona S di protezione delle acque sotterranee sia coinvolta e che sia garantita (se del caso prevedendo pertinenti oneri nell'ambito dell'autorizzazione) l'eliminazione dell'acqua piovana mediante infiltrazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, RS 814.20).



### 5. Valutazione da parte dell'autorità concedente

In base alle indicazioni del richiedente (lettera del 30 marzo 1998), né aree boschive né zone di protezione delle acque sono toccate dal progetto. Da questa constatazione e dall'assenza di osservazioni al riguardo da parte del Comune e del Cantone, si deduce che le zone del bosco e di protezione delle acque non sono interessate dal progetto. Di conseguenza è data la premessa sulla quale l'UFAFP fonda la sua presa di posizione.

Nel progetto di costruzione non è accennata la questione del trattamento dell'acqua piovana. Giusta l'articolo 7 capoverso 2 LPAc le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione nella misura in cui le condizioni locali lo permettono. Secondo le indicazioni del richiedente, è prevista un'infiltrazione sul posto. Per garantirne l'esecuzione, come proposto dall'UFAFP, sarà inserito l'onere corrispondente nell'autorizzazione di costruzione.

Infine, occorre stabilire che i rifiuti prodotti dai lavori di demolizione e di costruzione devono essere separati ed eliminati correttamente, conformemente all'articolo 9 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR, RS 814.015). Anche questa disposizione legale è inserita negli oneri.

In seguito si può stabilire che il presente progetto è conforme al diritto materiale e formale determinante:

Le disposizioni rilevanti sono compatibili con le disposizioni circa la protezione dell'ambiente e la pianificazione del territorio. La partecipazione delle autorità cointeresse è stata garantita nell'ambito della consultazione e del deposito ufficiale dei piani. Non sono state presentate opposizioni. Il Comune di Sala Capriasca, il Cantone Ticino nonché l'UFAFP approvano il progetto di costruzione con gli oneri e le proposte surriferiti. Non è stata fatta valere alcuna violazione di prescrizioni cantonali, comunali o di diritto federale, né sono state opposte ulteriori e sostanziali obiezioni alla realizzazione del progetto.

Di conseguenza le premesse per la concessione dell'autorizzazione militare di costruzione sono adempite.

### III

*e, visto quanto precede, decide:*

1. il progetto di costruzione dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, Sezione delle costruzioni e dell'Ufficio federale delle costruzioni, Circondario 2, nel caso della domanda di costruzione del 20 giugno 1997 concernente

la piazza d'armi di Sala Capriasca, nuova baracca deposito e nuova tettoia per la raccolta di rifiuti

con la documentazione seguente:

baracca deposito

– relazione tecnica

– piani esistenti:

planimetria ufficiale 1:1'000 del 22 maggio 1997

pianta delle pareti del 4 aprile 1997

sezione tipo sulla baracca

nuova tettoia

– relazione tecnica

– piani esistenti:

planimetria ufficiale 1:1'000 del 22 maggio 1997

fronte e pianta del 4 aprile 1997

sezione del 4 aprile 1997

è autorizzato fatti salvi gli oneri seguenti.

## 2. *Oneri*

- a. L'acqua piovana deve essere lasciata infiltrare sul posto.
- b. I rifiuti prodotti dai lavori di demolizione e di costruzione devono essere separati ed eliminati correttamente, conformemente all'articolo 9 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR, RS 814.015).
- c. L'inizio dei lavori dev'essere comunicato preventivamente all'autorità concedente nonché al Comune di Sala Capriasca.
- d. La realizzazione del progetto di costruzione in questione può iniziare soltanto quando l'autorizzazione militare di costruzione è esecutiva (art. 30 cpv. 1 OAMC).
- e. Adattamenti posteriori del progetto devono essere comunicati all'autorità concedente. Essa ordina una nuova procedura d'autorizzazione nel caso di modificazioni sostanziali.

## 3. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

## 4. *Pubblicazione*

In applicazione dell'articolo 28 capoverso 1 OAMC, la presente decisione è notificata per raccomandata alle parti interessate dalla procedura.

La decisione è pubblicata nel Foglio federale dall'autorità concedente (art. 28 cpv. 3 OAMC). Non sono quindi addebitati costi di pubblicazione.

## 5. *Rimedi giuridici*

- a. La presente decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione, con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14 (art. 130 cpv. 1 LM e art. 28 cpv. 4 OAMC).
- b. È legittimato al ricorso di diritto amministrativo chi è toccato dalla decisione e ha interessi legittimi nella sua modifica o annullamento nonché ogni altra persona, organizzazione o autorità per la quale il diritto federale prevede il diritto di ricorso. È escluso il ricorso da parte di autorità federali, per contro l'articolo 130 capoverso 2 LM legittima al ricorso il Cantone e i Comuni.

- c. Giusta l'articolo 32 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG, SR 173.110), fatto salvo l'articolo 34 OG, il termine per la presentazione del ricorso inizia:
- in caso di consegna personale alle parti, il giorno successivo alla notificazione,
  - per le altre parti, il giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.
- d. L'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale almeno in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 108 OG).
- e. Il carico delle spese nella procedura di ricorso è regolato dagli articoli 149 segg. OG.

5 maggio 1998

Dipartimento federale della difesa, della  
protezione della popolazione e dello sport

---

## Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

---

### Spostamento dei limiti del lavoro diurno

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 10, cpv. 2, LL)

- SM-Sensormatic SA, 6719 Aquila  
Produzione  
6 u oppure d  
30 marzo 1998 al 3 aprile 1999

### Lavoro diurno a due squadre

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL)

- Oteco SA, 6988 Ponte Tresa  
officina meccanica  
4 u  
11 maggio 1998 al 12 maggio 2001 (rinnovamento)

(u=uomini, d=donne, g=giovani)

### Rimedi giuridici

Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia, 3202 Frauenkappelen, mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare; deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45/29 50).

5 maggio 1998

Ufficio federale dello sviluppo economico  
e del lavoro

Divisione della protezione dei lavoratori  
e del diritto del lavoro

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	17
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.05.1998
Date	
Data	
Seite	1874-1893
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 294

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.